



**TRIBUNALE DI PORDENONE**

**R.G.N. !/2018**

Verbale di tentativo di conciliazione nella procedura per scioglimento dell'unione civile dalla coppia:

nata a Pordenone (PN) il e residente in Pordenone – Via

cittadinanza: italiana

codice fiscale:

stato civile prima dell'attuale matrimonio: nubile

titolo di studio: laurea triennale

condizione: occupata

posizione professionale: dipendente a tempo indeterminato

rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna D'AGOSTINO e Silvia ALIPRANDI con eletto

domicilio presso l'avv.to Anna D'AGOSTINO

**contro**

nata a Mirano (VE) il e residente in Pordenone – Via

cittadinanza: italiana

codice fiscale:

stato civile prima dell'attuale matrimonio: nubile

titolo di studio: diploma di scuola media superiore

condizione: occupata

posizione professionale: dipendente pubblico

rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Antonia PILI

unite civilmente in data 17 dicembre 2016 a Pordenone con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune, anno 2016,



Regime patrimoniale: separazione dei beni.

Oggi, **13 marzo 2019**, avanti al Presidente dott. Gaetano APPIERTO sono comparse le parti personalmente assistite dalle rispettive procuratrici.

Il Presidente verifica che la riconciliazione non è praticabile.

OMISSIS

*OMISSIS*

All'esito, ritenuto che le parti allo stato non intendono pervenire ad un accordo, ritenuto del tutto improprio e non applicabile, neppure per analogia, un provvedimento che autorizzi le parti a vivere separate e sciolga la comunione delle unioniste (manca nella legge istitutiva delle unioni civili il richiamo all'art. 2 L. 55/15), pur riservandosi eventuali approfondimenti in sede istruttoria, rileva il giudicante:

- che appare opportuno applicare, anche per ragioni di pari trattamento, costituzionalmente orientato, all'assegno a seguito dello scioglimento dell'unione civile le medesime argomentazioni interpretative espresse dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 18287/2018 in tema di assegno divorzile;
- che nel caso di specie è assolutamente pacifico lo squilibrio tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti. Sul punto basti richiamare le dichiarazioni dei redditi depositate e la ricostruzione dei rispettivi patrimoni come lealmente tratteggiati dalle parti nel corso dell'udienza;
- che tale squilibrio, per quanto in misura marginale, appare, allo stato, riconducibile a scelte di vita assunte nel corso della relazione delle parti. A tale scopo ritiene il giudicante valorizzare anche la fase di convivenza "di fatto" prima della celebrazione dell'unione civile. Invero, detta fase pregressa non solo nei suoi connotati costitutivi è assolutamente identica alle modalità di gestione dell'unione civile post celebrazione; quanto poi è opportuno sottolineare che la coppia solo con la promulgazione della legge Cirinnà ha potuto "legalizzare" il proprio rapporto, non essendo possibile in epoca precedente contrarre in Italia tra loro una qualsiasi forma di "matrimonio". Appare pertanto altamente verosimile che nel corso della stabile convivenza delle parti in causa, con inizio già nell'autunno del 2013, siano state adottate dalla signora decisioni in ordine al trasferimento della propria residenza ed alla attività lavorativa dettate non solo dalla maggior comodità del posto di lavoro rispetto ai luoghi di convivenza (Pordenone piuttosto che Mira), ma anche dalla necessità di coltivare al meglio la relazione e trascorrere quanto più tempo possibile con la propria



compagna, non comprimendo il tempo libero con le ore necessarie per il trasferimento da Pordenone a Venezia per almeno due volte al giorno. Deve, quindi, ritenersi, in relazione a scelte riconducibili alla vita comune, che la signora [ ] abbia costituito un nuovo proprio centro di interessi in Pordenone ed abbia rinunciato, per le ragioni sopra esposte, ad una attività lavorativa leggermente meglio remunerata rispetto a quella attuale;

- che circa la quantificazione dell'assegno, non può ignorarsi che il rapporto tra le due partner sia durato un quinquennio e che allo stato non sembrano emergere convincenti elementi da giustificare una componente compensativa dell'assegno dovuto alla signora [ ]. Sussiste senz'altro un effetto perequativo per perdita di chance. Se a tale elemento si aggiungono anche gli effetti fiscali favorevoli per colei che sarà tenuta al versamento di un assegno e sfavorevoli per chi lo riceve;

**ritiene**

il giudice equo e proporzionale fissare in € 350,00 mensili l'importo provvisorio dell'assegno posto a carico della signora [ ] ed in favore della signora [ ]. L'assegno sarà versato con decorrenza marzo 2019, il giorno 27 di ogni mese ed in forma tracciabile, con rivalutazione annuale automatica in base alle variazioni degli indici ISTAT se in aumento (primo aggiornamento automatico marzo 2020).

Si segnala che il presente provvedimento provvisorio è adottato sul presupposto che la signora [ ] occupi ancora l'abitazione condivisa all'epoca della relazione. Il rilascio di detta abitazione, con relativo arricchimento della signora [ ] ed impoverimento della signora [ ], che dovrà procurarsi ed allestire un immobile residenziale, verosimilmente in locazione, giustificherà l'immediata rimodulazione dell'assegno.

Convoca le parti per la fase contenziosa con allegata ordinanza.

Il Presidente

dott. Gaetano Appierto

